

COMUNE DI LUSIANA CONCO

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424/700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009

comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it

www.comune.lusianaconco.vi.it

C.F.-P.I. 04203480241



PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2026-2027

Indice:

- a) Premessa**
- b) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato**
- c) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro**

a) Premessa:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

L'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Con Legge della regione Veneto n. 11 del 18/02/2019, i Comuni di Lusiana e Conco si sono fusi dando vita ad un nuovo Ente denominato Comune di Lusiana Conco a far data dal 20 febbraio 2019;

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., per gli Enti nati da fusione, al comma 450 della L. 190/2014, modificato dall'art. 21 della legge n. 96 del 2017, è data dalla spesa media del triennio precedente alla fusione e quindi 2016/2018 e che per il nostro Ente è pari ad €. 1.218.880,57;

VISTO il Decreto Crescita (D.L. 34/2019), convertito dalla Legge n. 56/2019, in vigore dal 7 luglio 2019) che all'art. 33 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionali per i comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, come segue:

“ 2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare (il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo) rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Lusiana Conco appartiene alla fascia demografica d) (popolazione al 31/12/2024: n. 4535 abitanti);

RILEVATO che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,20% (A);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,20% (B);

Verificato che:

- sulla base dei dati ricavati dai rendiconti, per le entrate anni 2021 – 2022 – 2023 e per le spese di personale anno 2023, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Lusiana Conco è pari al **21,51%**, calcolato come segue:

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

Anno ultimo rendiconto approvato	2023
Numero abitanti	4535

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2023
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.114.013,92
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	1.114.013,92

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.766.138,76	2.082.269,50	2.090.604,79
2 - Trasferimenti correnti	1.219.279,90	1.037.604,08	1.045.758,14
3 - Entrate extratributarie	1.632.120,27	1.534.562,20	2.207.644,52
Totale entrate	5.617.538,93	4.654.435,78	5.344.007,45
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni	5.205.327,39		
F.C.D.E.	26.718,00		
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.	5.178.609,39		

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro
21,51 %	27,20 %	31,20 %
Soglia rispettata	SI	SI

PRESO ATTO che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità;

VERIFICATO altresì che, per quanto attiene l'obbligo della spesa di personale come stabilito dal decreto ministeriale 17 marzo 2020, il Comune di Lusiana Conco si colloca nella fascia d) definita dai valori soglia fissati per fascia demografica;

INDIVIDUATO l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,20% (tabella 1 DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

$5.178.609,39 \times 27,2\% = 1.408.581,75$ spesa massima non superabile (valore soglia) media entr. val. soglia

$1.408.581,75 - 1.114.013,92 = 294.567,83$ incremento spesa massima tabella 1
Spesa max. personale 2025

INCREMENTO	EFFETTIVO
Incremento massimo spesa	294.567,83
Totale spesa con incremento massimo	1.408.581,75

VERIFICATO che il nostro Ente, in applicazione della normativa, ha capacità assunzionale pari ad €. 294.567,83, garantito dall'applicazione delle percentuali di incremento massimo della spesa di personale imposte dalla Tabella 1, ex art. 4, comma 1, del D.M. attuativo 17 marzo 2020.

DATO ATTO che:

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive;
- che l'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

b) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 8 del 24/01/2024 ad oggetto: "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (p.i.a.o.) 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021. " Contenente il Piano del fabbisogno di personale 2024-2026;

VISTA altresì la deliberazione di giunta comunale n. 144 del 20/11/2024 ad oggetto:" Modifica al piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026: sezione 3. Organizzazione e capitale umano: sottosezione di programmazione - piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026";

DATO ATTO che relativamente alla previsione di fabbisogno prevista per l'anno 2024 sono state portate a termine le procedure per l'Area Amministrativa/Servizi al cittadino, con le relative assunzioni, previste per la copertura di n. 1 posto di operatore socio assistenziale (Area operatori

esperti) 24 ore ed indeterminato e per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo (Area degli Istruttori) a tempo pieno ed indeterminato.

Relativamente alla copertura di n. 1 posto vacante di Funzionario amministrativo (Area dei funzionari e dell'elevata Elevata Qualificazione) a tempo pieno ed indeterminato la procedura di concorso si è conclusa senza dar corso alla relativa assunzione per rinuncia dei candidati;

Infine, relativamente alla copertura di n. 1 posto vacante di Funzionario tecnico a tempo pieno (Area dei funzionari e dell'elevata Elevata Qualificazione) per l'Area silvo pastorale e Polizia locale, non è stata avviata la procedura concorsuale;

Preso atto che nel corso dell'anno 2025 non sono previste al momento cessazioni;

Preso atto altresì che il termine spostato fino al 31.12.2024 dall'art. 1 comma 14-ter del D.L. 80/2021 relativo alla deroga all'obbligo di esperire la mobilità volontaria (art. 3, comma 8 della L. 56/2019), non è stato ulteriormente prorogato;

Ritenuto pertanto sulla base della normativa e delle valutazioni ed esigenze intervenute, di prevedere il seguente Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2025/2027:

anno 2025: Area Amministrativa:

- copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore amministrativo (Area degli Istruttori) a tempo pieno ed indeterminato.

anno 2026: nessuna assunzione.

anno 2027: nessuna assunzione.

Per le tre annualità 2025-2026-2027:

- di stabilire che la copertura dei posti già in dotazione organica e attualmente ricoperti e che si rendessero vacanti successivamente al presente provvedimento, non necessita di modifica del presente fabbisogno nel rispetto dei vincoli di spesa e ordinamenti vigenti in materia, fermo restando l'espletamento delle procedure per il medesimo posto da ricoprire;
- si dà atto che, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa del personale, sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato nel corso del medesimo anno;
- si prevede, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dall'Ente, la possibilità di aumentare provvisoriamente l'orario del personale part-time in servizio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal c. 557 della Legge 296/2006;
- è autorizzato fin d'ora il proseguimento o l'attivazione di ulteriori convenzioni di utilizzo congiunto di personale dell'ente o di altro ente ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2000 per soddisfare al meglio le esigenze anche temporanee, degli uffici e dell'ente, sempre nel rispetto complessivo dei limiti annui di spesa per personale di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 come pure stage e tirocini;
- si precisa che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 in tema di contenimento della spesa di personale;

c) Fabbisogno di personale a tempo determinato o alte forme flessibili di lavoro

RICHIAMATO il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per forme di lavoro flessibile nell'anno 2009;

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Rilevato che la Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009 (spesa storica ex Comune di Conco) è pari a €. 58.506,63;

Nell'anno 2025 si prevede per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Tecnico a tempo pieno da assegnare all'Area Silvo-pastorale e polizia locale, l'utilizzo della formula del CFL della durata di 24 mesi con eventuale successiva trasformazione in indeterminato, tramite procedura di concorso.

Saranno inoltre valutate eventuali esigenze da parte dell'amministrazione nel corso dell'anno per il ricorso al tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile anni 2025/2027,

Alla data odierna la rappresentazione complessiva dei posti previsti-coperti e vacanti è la seguente:

	PREVISTI	COPERTI	VACANTI
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	6	4	2
AREA DEGLI ISTRUTTORI	10	9	1
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	13	13	0
AREA DEGLI OPERATORI	2	2	0
Totali	31	28	3